COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO
Provincia dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 DEL 29/06/2023

OGGETTO: Approvazione del Rendiconto della Gestione per l'Esercizio 2022 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000

L'anno duemilaventitre addì ventinove del mese di Giugno alle ore 17:48, presso il Palazzo Comunale, in seguito a rituale convocazione, contenente anche l'elenco degli argomenti da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
ROSSI CARLO	SI
CICCHINELLI SILVANO	--
MILANESE SIMONE	SI
SILVERI SANDRA	SI
BABUSCI LUCA GIOVANNI	SI
DI BATTISTA LUCIANA	SI
DELLE GROTTI ILARIA	SI
ORECCHIA DANIELE	SI
LANCIA GIULIO	SI
D'ORAZIO GIANNI	SI
DI CICCO PAOLO	SI

Presenti n° 10 Assenti n° 1

Ai sensi dell'art 39, comma 3, del T.U 18,08,2000, n.267 presiede il Presidente DOTT. ROSSI CARLO

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:
NISCOLA UMBERTO,DI ROCCO ILARIA

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. DEL PINTO FRANCESCO, che provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale (ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 267/2000, e dell'art. 33, comma 2, dello Statuto Comunale), il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco/Presidente illustra il punto all'odg. Afferma che il risultato del lavoro dell'Amministrazione , della Responsabile Area Finanziaria e del Revisore dei conti Dott. Palombizio è stato straordinario, al punto che sarà possibile, in questa annualità , provvedere al totale ripiano del disavanzo da FCDE. Aggiunge che, alla luce della rigidità dei bilanci dei Comuni, il risultato è straordinario.

Il Consigliere Lancia Giulio interviene affermando che è aumentata la pressione tributaria. Il Sindaco/Presidente richiede l'intervento della Responsabile dell' Area Finanziaria, la quale risponde che è un naturale effetto della dimunizione della popolazione residente e delle politiche di contrasto all'evasione tributaria.

Premesso

- che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 22.05.2022, è stato predisposto ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011;

- che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal decreto legislativo n. 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 4, 5, 6, 10;

- che al primo gennaio 2022 la popolazione residente era inferiore a 5.000 abitanti;

Visto:

- l'art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, per il quale:

  "La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale";

- l'art. 232, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014 e dal decreto legge n° 34/2019, per il quale:

  "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011";

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 28.04.2023 con la quale l'amministrazione comunale ha esercitato l'opzione di non adottare la contabilità economico finanziaria concessa dal

articolo 232 comma secondo del TUEL ed ha preso d'atto dell'esercizio dell'opzione di in predisporre in bilancio consolidato di cui all' articolo 233 bis comma terzo TUEL.;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 05.06.2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 TUEL, con la quale è stato adottato lo schema di rendiconto della gestione finanziaria 2022, così come previsto dal decreto legislativo n. 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, 13;

Visto l'art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al rendiconto della gestione;

Richiamati

- gli artt. 151, comma 5, e 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267*;*
- l'art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell'art. 227 sopra citato, ha anticipato al 30 aprile la data di del rendiconto da parte dell'organo consigliare.

Richiamati in particolare l'art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, per i quali al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;

Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, rispettivamente allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011;

Preso Atto che i modelli relativi al conto del bilancio e dello stato patrimoniale semplificato sono predisposti secondo lo schema di cui all'allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della giunta n.42 del 29.05.2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 TUEL, con la quale è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio finanziario 2022 e agli anni precedenti;

Preso atto che il Tesoriere dell'Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all'esercizio finanziario 2021 ai sensi dell'art. 226 del citato D.Lgs. N. 267/2000;

Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell'Ente e con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate;

Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei parametri di riscontro della situazione di non deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all'art. 227 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

Tenuto conto:

- che il D.M. 07 settembre 2020 ha approvato il nuovo prospetto degli equilibri di bilancio, Allegato 10 al Rendiconto della gestione, dal quale risultano:

-il Risultato di competenza W1;

-l'Equilibrio di bilancio W2;

-l'Equilibrio complessivo W3;

- che come riportato nella Circolare MEF n. 5/2020:

- è obbligatorio conseguire un Risultato di competenza W1 non negativo ai fini del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'art. 1 della L. n. 145/2018;

- gli Enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio W2 che rappresenta l'effettiva capacità dell'Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio;

Rilevato che il rendiconto della gestione dell'esercizio 2022, evidenzia i seguenti risultati della gestione:

- risultato di amministrazione pari a €. 715.166,07;

- risultato di competenza W1 pari ad €. 311.193,01 e il rispetto dell'equilibrio di bilancio W2;

- parte disponibile per un totale di € - 90.099,90 , come risultante degli accantonamenti e della parte vincolata;

Esaminato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2022, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che, alla luce delle prescrizioni impartite dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 05/2022, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, la ripartizione del risultato di amministrazione determina una risultanza negativa della parte disponibile per €. 90.099,90, in applicazione nuovi principi contabili ex Decreto Legislativo n.118/2011, che impongono la cogenza di provvedere all'accantonamento di appositi fondi e nel caso specifico un maggior accantonamento a FCDE;

Visto l'art. 188 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, il quale testualmente recita: *"L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso."*;

Considerato che, ai sensi del sopra richiamato art. 188, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il disavanzo di

amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186:

a. è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione;

b. può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura contestualmente all'adozione di una deliberazione consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio;

Rilevato che la Corte dei Conti Sezione Autonomie, nella Deliberazione30 /SEZAUT/2016/QMIG, ha considerato che: *"L'art. 188, nel codificare l'obbligo del recupero del disavanzo, declina anche alcuni aspetti procedimentali. Tra questi gli aspetti relativi alle modalità temporali, prevedendo: a) l'applicazione all'esercizio in corso dell'intero disavanzo;* ***b) in alternativa****, la distribuzione negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione previa predisposizione del piano di rientro adottato secondo le formalità ivi indicate…[omissis]…****In sostanza laddove risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario l'applicazione del disavanzo all'esercizio in corso, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio.*** *La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura ovvero l'incarico commissariale in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione, non costituisce impedimento giuridico-contabile all'adozione del ripiano pluriennale che costituisce precipuo obbligo gestionale"* ;

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 14.07.2022, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Rendiconto di gestione dell'anno 2021, con un risultato negativo della parte disponibile pari a €. 347.564,70;

Che sulla scorta dell'autorevole interpretazione della magistratura contabile testé richiamata, il Consiglio Comunale con atto n.22 in data 31.08.2022, esecutivo ai sensi di legge, ha ritenuto necessario avvalersi delle modalità di ripiano pluriennali del disavanzo della parte disponibile del rendiconto di gestione anno 2021, individuando le misure di ripiano**;**

Rilevato che con la sola gestione finanziaria dell'anno 2022 è stato conseguito un decisivo miglioramento del risultato della parte disponibile, con la riduzione sostanzialmente del disavanzo fino ad un totale di €. – 90.099,90 e che tuttavia il suddetto disavanzo può essere applicabile integralmente nell'esercizio in corso, dando continuità all'azione di recupero delle risorse necessarie tramite la lotta all'evasione delle entrate dell'Ente;

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti altresì il visto del Responsabile del procedimento;

Con voti favorevoli espressi da n. 8 (otto) Consiglieri, n. 2 Consiglieri astenuti (Lancia Giulio, D'Orazio Gianni);

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) **Di approvare**, il rendiconto dell'esercizio finanziario 2022, che presenta le seguenti risultanze finali:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				167.478,71
RISCOSSIONI	(+)	329.800,66	1.821.202,65	2.151.003,31
PAGAMENTI	(-)	496.221,22	1.295.986,53	1.792.207,75
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			526.274,27
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			526.274,27
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.158.443,93	770.990,43	1.929.434,36
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				
RESIDUI PASSIVI	(-)	671.502,23	983.064,12	1.654.566,35
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			**0,00**
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			**85.976,21**
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	(=)			**715.166,07**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022	647.773,17
Fondo anticipazioni liquidità	72.699,75
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contezioso	0,00
Altri accantonamenti	40.040,22
Totale parte accantonata (B)	**760.513,14**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	16.913,12
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli da specificare	0,00
Totale parte vincolata (C)	**16.913,12**
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**27.839,71**
Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)	**-90.099,90**

2) **di accertare,** sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell'esercizio 2022, un disavanzo di amministrazione pari a Euro 99.099,90, che deriva dall'applicazione dei nuovi principi contabili ex Decreto Legislativo n.118/2011, che impongono la cogenza di provvedere all'accantonamento di appositi fondi e nel caso specifico un maggior accantonamento a FCDE ;

3) **di precisare** che il suddetto disavanzo è applicabile integralmente nell'esercizio in corso, dando continuità all'azione di recupero delle risorse necessarie tramite la lotta all'evasione delle entrate dell'Ente;

4) **di precisare che,** il sindaco trasmetterà al Consiglio, nella prossima seduta, una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro pluriennale deliberato, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 188 del D.Lgs. n. 267/2000;

5) **Di esercitare** l'opzione concessa dall'articolo 232 comma 2 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267/200;

6) **Di approvare** le risultanze dello Stato patrimoniale al 31 dicembre 2022, così come risulta dagli elaborati conservati agli atti dell'ufficio finanziario;

7) **Di approvare** la relazione della giunta sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000;

8) **Di dare atto** che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione di non deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all'art. 227 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

9) **Di dare atto** che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e quello dell'organo di revisione dovuto ex articolo 239 comma primo lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Stante l'urgenza di rispettare il disposto dell'art. 227 Tuel, di dichiarare, con successiva e separata votazione, c*on voti favorevoli espressi da n. 8 (otto) Consiglieri, n. 2 Consiglieri astenuti (Lancia Giulio, D'Orazio Gianni)* il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO
Provincia dell'Aquila

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO:	Approvazione del Rendiconto della Gestione per l'Esercizio 2022 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

San Vincenzo Valle Roveto li 26/06/2023

Il Responsabile del Servizio

F.TO DI CESARE CARLA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000. sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

San Vincenzo Valle Roveto li 26/06/2023

Il Responsabile del Servizio

F.TO DI CESARE CARLA

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 36, comma 6, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.05.2003.

Il Presidente	Il Segretario Comunale
F.TO DOTT. ROSSI CARLO	**F.TO DOTT. DEL PINTO FRANCESCO**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 359

Il **10/07/2023** viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la delibera di di Consiglio N.ro **21** del **29/06/2023** con oggetto:

Approvazione del Rendiconto della Gestione per l'Esercizio 2022 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

San Vincenzo Valle Roveto, lì 10/07/2023

Il Firmatario della Pubblicazione

F.TO BISEGNA MASSIMILIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno **29/06/2023** in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

San Vincenzo Valle Roveto, lì 29/06/2023

Il Firmatario dell'Esecutività

F.TO DOTT. DEL PINTO FRANCESCO